



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 826/2026

Il Consiglio, nella seduta del **07.07.2026**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, **Consigliere Lanfranco Maria Tenaglia**;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come modificato dalla Legge 31.08.2022, n. 130, che ha introdotto norme volte a realizzare la professionalizzazione della magistratura tributaria, che diviene la quinta magistratura professionale, unitamente all'ordinaria, all'amministrativa, alla contabile e alla militare, nonché a favorire ambiti maggiori di autonomia, indipendenza ed efficienza dell'Ordinamento giudiziario tributario;

Richiamato, in particolare per il fine che ne occupa, l'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 che regola l'esercizio del diritto di opzione a beneficio dei magistrati che abbiano optato per il transito definitivo dalla giurisdizione di appartenenza alla giurisdizione tributaria, che così recita *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati così transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*;

Considerato che tale norma prevede che gli 'optanti' (cioè, i magistrati che hanno optato per il transito nella giurisdizione tributaria), hanno diritto, *"ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"*, alla precedenza nel conferimento di un incarico direttivo o semidirettivo *"che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza"*; il dettato normativo comporta che l'assegnazione dei posti suindicati debba avvenire al di fuori di procedura concorsuale e con *"precedenza"* ed *"in ogni caso"*, qualora *"il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione"* (cfr. art. 1, co. 7, Legge n. 130/2022);

Rilevato che, in conseguenza di quanto evidenziato, in data 18 settembre 2023 (data della seduta di convocazione per la scelta dell'incarico e della sede degli optanti ammessi al transito), il Dott. Nicola Graziano, nato il giorno 19 dicembre 1968, ha dichiarato di optare per la conservazione della funzione e della sede attuali quale Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, non ottenendo contestuale promozione;

Richiamata la delibera n. 1260 del 10.10.2023, con la quale sono stati nominati i magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, co. 7 della Legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., e fra questi il Dott. Nicola Graziano, nato il giorno 19 dicembre 1968, collocato al posto n. 10 della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25.07.2023;

Dato atto che i magistrati nominati hanno tutti confermato la sede e la funzione originarie di appartenenza al momento della scelta della destinazione all'esito del concorso per il transito, con conseguente trasferimento nella giurisdizione tributaria presso le sedi di appartenenza con gli incarichi precedentemente ricoperti;

Preso atto quindi che il Dott. Nicola Graziano, come sopra generalizzato, è stato nominato magistrato tributario con la qualifica rivestita al momento del transito, Presidente di sezione presso la sede di appartenenza, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;

Visto il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 21.12.2023, con il quale la suddetta nomina è stata definita con decorrenza giuridica 1° febbraio 2024;

Dato atto che il Dott. Nicola Graziano ha assunto le funzioni di Magistrato Tributario con l'incarico di Presidente di sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta il giorno 01.02.2024, come si evince dal relativo verbale acquisito in data 19.02.2024 al protocollo n. 1833;

Richiamata la Delibera Consiliare n. 68 del 16.01.2024 con la quale è stato adottato il regolamento disciplinante il diritto di opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii., di seguito "Regolamento";

Precisato che, come si legge nella delibera n. 68 del 16.01.2024, ed è pacifico secondo il dettato della legge n. 31.08.2022 n. 130 e ss.mm.ii, costituisce promozione il conferimento delle funzioni di Presidenza di Corte di I o II grado, di Presidente di Sezione di Corte di I o di II grado, o Vicepresidente di Sezione di Corte di I o di II grado;

Richiamato l'art. 1, co. 3, del Regolamento, in base al quale i magistrati transitati non hanno diritto ad esercitare l'opzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 31.08.2022 n. 130 quando, pur restando nella sede originaria al momento del transito, abbiano scelto ed ottenuto un posto direttivo o semidirettivo relativo alla loro sede originaria;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento in cui è previsto:

- Il magistrato transitato può esercitare l'opzione solo per i posti scoperti della propria sede di appartenenza.
- I posti disponibili oggetto di opzione sono i posti vacanti non ancora messi a concorso alla data della firma del decreto di nomina del magistrato transitato e i posti che si renderanno vacanti successivamente al decreto nomina.

Dato atto che il magistrato transitato può optare, ai sensi del comma 7 cit. per incarichi direttivi, semidirettivi e di Vicepresidente di Sezione;

Preso atto che, in data 18 settembre 2026, il Dott. Lucio Di Nosse, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, cesserà dall'incarico per scadenza del secondo quadriennio, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;

Vista l'istanza, presentata il 23.06.2026 ed acquisita in pari data al protocollo numero 6741, con la quale il Dott. Nicola Graziano, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 7, della Legge n. 130/2022 e dal Regolamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria approvato con delibera n. 68

del 16.01.2024, ha esercitato il diritto di opzione e ha chiesto di essere nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;

Acquisita in data 01.07.2026 con protocollo n. 7108, la dichiarazione del Dott. Nicola Graziano inerente alla insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii.;

Considerato che il Dott. Nicola Graziano, tra i magistrati tributari nominati, è l'unico appartenente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, ed è collocato alla posizione n. 10 della graduatoria di ammissione al transito approvata con delibera n. 1034 del 25/07/2023;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di poter accogliere l'istanza e procedere alla nomina del Dott. Nicola Graziano a Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con decorrenza 19 settembre 2026;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di nominare il Dott. Nicola Graziano, nato il giorno 19 dicembre 1968, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta con decorrenza 19 settembre 2026.

A V V I S A

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera, sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "*PUBBLICITÀ LEGALE*" e nella sezione "*CONCORSI*".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione, secondo le modalità previste secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016, aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018 e da ultimo con delibera n. 817 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "*REGOLAMENTI*". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "*OPERAZIONE TRASPARENZA*".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

la comunicazione della presente delibera:

- al Dott. Nicola Graziano;
- al Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- al Dipartimento della Giustizia Tributaria - Direzione Normativa, Affari Giuridici e magistrati;
- al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta;
- Al Presidente e al Direttore della Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania.

LA PRESIDENTE
Firmatario1